



REPUBBLICA ITALIANA

64/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **60773** del ruolo generale, su appello proposto dalla **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte,**

contro

- **BIGLIA Cristina**, nata a Torino il 20.07.1965 (c.f.: BGLLCST65L60L219I), rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Bonsignore (*carmebonsignore@pec.ordineavvocatitorino.it*), unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo pec;
- **BROSO Pasquale Rocco**, nato a Rosarno (RC), il 18.9.1954 (c.f.: BRSSPQLP18H558P) rappresentato e difeso dall'avv. Luigi de Nucci (*luigidenucci@pec.ordineavvocatitorino.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;
- **CESTINO Luca**, nato a Torino il 7.5.1974 (c.f.: CSTLCU74E07L219C),

rappresentato, difeso dall'avv. Paolo Vinci (*paolo.vinci@milano.pecavvocati.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;

- **DE CRISTOFARO Vincenzo**, nato a Manfredonia (FG), il 26.10.1966, (c.f. DCRVNC66R26E885Q), **MARINI Silvia**, nata a Torino, il 9.4.1977 (c.f.: MRNSLV77D49L219K), **PESOLA Daniela**, nata a Torino il 21.9.1967 (c.f.: PSLDNL67P61L219Y), rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Maggiore (*cosimomaggiore@pec.ordineavvocatitorino.it*), unitamente al quale sono elettivamente domiciliati presso il suindicato indirizzo pec;

- **ENRIA Raffaella**, nata a Torino, l'1.9.1970 (c.f.: NRERFL70P41L219T), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mastro, (*fabriziomastro@pec.ordineavvocatitorino.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo pec;

- **GRIO Ruggero**, nato a Polistena (RC), il 26.6.1942 (c.f.: GRIRGR42H26G791V), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Traversi (*avvfrancescotraversi01@pec.ordineavvocatitorino.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 41/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in data 28.3.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 7.3.2025, il relatore, l'avv. Mastro, anche su delega dell'avv. Bonsignore, l'avv. De Nucci, l'avv. Luigi Funari, su delega dell'avv. Vinci, l'avv. Maggiore, l'avv. Traversi e il

P.M., nella persona del Procuratore Generale aggiunto Andrea Lupi.

Svolgimento del processo

Col presente appello, ritualmente e tempestivamente notificato alle controparti, il requirente ha impugnato l'epigrafata sentenza, di cui chiede l'integrale riforma, con la quale la Sezione territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti degli odierni appellati, per il danno erariale indiretto (pari a € 94.453,00) asseritamente da costoro cagionato al s.s.r., nell'esercizio della professione sanitaria presso due nosocomi torinesi, per effetto della transazione conclusa dall'amministrazione sanitaria regionale con una paziente e conseguente alle lesioni permanenti da costei riportate a causa del ritardo con cui fu sottoposta a intervento chirurgico.

Il gravame è affidato a plurimi motivi di doglianza, meglio dettagliati nell'atto d'appello, cui si rimanda *breviter*, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., tesi essenzialmente ad una complessiva rivalutazione in secondo cure del materiale probatorio offerto (tra cui una perizia resa dall'UML presso il Ministero della difesa su incarico della Procura), ritenuto dai primi giudici, anche sulla scorta di una disposta c.t.u. - peraltro contestata dall'appellante sotto vari profili - insufficiente a dimostrare la colpevolezza dei prevenuti.

Tutti gli appellati si sono costituiti a mezzo di comparsa, concludendo, con articolate argomentazioni difensive, per il rigetto del gravame, siccome infondato in fatto e in diritto, a tal fine anche differenziando le loro singole posizioni e richiamando perizie di parte a sé favorevoli.

All'udienza di trattazione della causa, il P.M. ha dichiarato di rinunciare all'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 c.g.c.

I difensori delle parti hanno aderito alla richiesta formulata dalla pubblica accusa, insistendo, però, per la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei propri assistiti.

Motivi della decisione

Alla luce delle sopravvenute e mutate conclusioni rese dal P.M. in udienza, il Collegio non può che provvedere, stante anche l'adesione alla rinuncia espressa dalle parti avversarie, alla declaratoria di estinzione del presente grado di giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 c.g.c.

Conseguentemente, la sentenza assolutoria qui impugnata rimane definitivamente confermata, passando in giudicato.

Nulla per le spese di lite che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 110, ult. comma, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60773** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, ne dichiara l'estinzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 c.g.c. Nulla per le spese di giudizio e di difesa.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2025.

L'ESTENSORE

f.to Aurelio Laino

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 29/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi